

REGOLAMENTO (UE) 2023/2080 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2023

che modifica il regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio ⁽¹⁾ fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) Il regolamento (UE) 2023/194, fissa un totale ammissibile di catture («TAC») provvisorio per l'acciuga nelle sottozone 9 e 10 del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare («CIEM») e nelle acque dell'Unione della divisione 34.1.1 del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale («Copace») per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2023, in attesa che il CIEM pubblichi il suo parere scientifico per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 e consente la prosecuzione della pesca di tale stock. A seguito della pubblicazione di tale parere del CIEM il 21 giugno 2023, è opportuno fissare il TAC definitivo per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 al livello di 20 555 tonnellate conformemente al suddetto parere.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/194.
- (4) Vista l'urgenza di evitare interruzioni delle attività di pesca, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (5) Il TAC per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione Copace 34.1.1 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2023. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione risultano aumentate dalla modifica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) 2023/194

L'allegato IA del regolamento (UE) 2023/194 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

